



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 01/09/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1497

Cont. n. 364/14/AL - Consiglio di Stato - Comune di S. / Regione Puglia. Appello sentenza TAR Bari n. 696/15 - Costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso in appello notificato il 23.6.2015, il Comune di S. ha chiesto la riforma e/o l'annullamento, previa sospensiva, della sentenza n. 696/2015 del TAR Bari e, conseguentemente, l'annullamento della D.D. n. 261 del 16.12.2014 avente ad oggetto "Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia' D.G.R. n. 1607 del 03/09/2013 - D.D. n. 71/2013 avente ad oggetto: Approvazione della graduatoria unica degli interventi presentati dagli enti locali - Correzione errori materiali e parziali modifiche in autotutela";

il Servizio Scuola, Università e Ricerca ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avverso gravame;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 8.7.2015 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Marina Altamura; Settore di Spesa: Servizio Scuola Università e Ricerca;

Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse per l'Amministrazione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano
